

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to RENATO CARLANTONI

IL SEGRETARIO  
F.to dr. Federico Varutti

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi:

dalla data odierna al 25/05/2013

Attesta altresì che la stessa viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.1, c. 16 L.R. 21/2003.

Addì 10/05/2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to dr.ssa Donatella Facchini

Si dà atto che durante la pubblicazione della presente deliberazione non sono state prodotte denunce o reclami.

Addì 27/05/2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to dr.ssa Donatella Facchini

### ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

dalla sua data (art.1 c.19, L.R. 21/2003).

in data \_\_\_\_\_ per compiuta pubblicazione (art.1 c.19, L.R. 21/2003).

Addì 07/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dr. Federico Varutti



COPIA CONFORME

# COMUNE DI TARVISIO

Provincia di Udine

N. 2013 / 00031 del Reg. Delib.

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013.

L'anno 2013, il giorno 07 maggio (07/05/2013) alle ore 20:00,

nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai Consiglieri il 30/04/2013 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione :

		assente
RENATO CARLANTONI	SINDACO	presente
ZANETTE RENZO	ASSESSORE	presente
CIMENTI IGINO	ASSESSORE	presente
CAMPANA NADIA	ASSESSORE	presente
DELLA MEA CHRISTIAN	ASSESSORE	presente
MOLINARI PAOLO	CONSIGLIERE	assente
PAPPALARDO GIOVANNI	CONSIGLIERE	presente
PIUSSI FRANCO	CONSIGLIERE	presente
COMELLO FRANCESCA	CONSIGLIERE	presente
BARALDO LUCIANO	CONSIGLIERE	presente
CONCINA EGON	CONSIGLIERE	presente
MOSCHITZ GABRIELE	CONSIGLIERE	presente
LAZZARINI MARCO	CONSIGLIERE	presente
TONIUTTI ENRICO	CONSIGLIERE	presente
MAZZOLINI STEFANO	CONSIGLIERE	assente
MOSCHITZ CHRISTIAN	CONSIGLIERE	presente
ZAMOLO MAURO	CONSIGLIERE	assente

Assiste il segretario comunale, dr. Federico Varutti.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. RENATO CARLANTONI nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere favorevole di regolarità  
tecnica:

F.to dr. Varutti Federico

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;**

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**CONSIDERATO** che l'art.13 comma 13-bis del D.L. n° 201 del 2011 stabilisce che, a partire dall'anno d'imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'IMU, decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it) e che gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 maggio dell'anno a cui la delibera si riferisce.

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**  
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali

*che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

- 5) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare **è adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;**

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;**

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 . *Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."*

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 ultimo periodo " *I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che*

*acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata"*

**RITENUTO** applicare un'aliquota ridotta per le unità immobiliari abitative possedute dall'ATER dell'ALTO FRIULI al fine di sostenere l'edilizia residenziale pubblica;

**EVIDENZIATO** che a partire dal 1° gennaio 2013 l'art. 1 comma 380 lett.a) della legge 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità) ha soppresso la **riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;

**CHE** il citato comma 380 dell'art.1 della legge di stabilità per il 2013 alla lettera f) ha riservato allo stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D.L. n° 201 del 2011;

**VISTA** la risoluzione 28/03/2013 n° 5/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardante alcuni chiarimenti in seguito alle modifiche recate dall'art. 1 comma 380 della L.228/2012 in materia di IMU -Imposta Municipale Propria;

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

Visto lo statuto comunale;

Visto il TUEL 267/2000e succ. mod. ed integr, ed in particolare art. 49;

Udita la relazione del Vice Sindaco;

Uditi gli interventi che si riassumono qui di seguito: cons. Baraldo (ribadisco che ritengo utile abbassare l'aliquota dal 9,6 al 7,6 per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti fino al primo grado - chiedo che la Giunta valuti questa mia proposta) - cons. Toniutti (credo che la Giunta abbia già fatto le proprie valutazioni prima di portare la proposta che stiamo esaminando) - il Pres ( abbiamo minori trasferimenti dalla Regione per più di 200.000 euro - gli immobili si possono anche donare ai figli risolvendo, così, il problema);

Con votazione palese ed avente seguente risultato:

-presenti 14 - votanti 10 - astenuti 4 (Baraldo, Toniutti, Moschitz G e Lazzarini) - fav. 10

**DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013** :
  - **ALIQUOTA ORDINARIA**  
**0,96 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE NONCHE' FATTISPECIE EQUIPARATE (EX ART.4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMU)**  
**0,4 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA IMMOBILI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE (delle categorie da A2 ad A7 e C2, C6 e C7) POSSEDUTI DALL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'ALTO FRIULI E REGOLARMENTE ASSEGNATI**  
**0,5 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO AI SENSI DELL'ART. 43 DEL TESTO UNICO DI CUI AL D.P.R. N. 917/1986 CON ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE D**  
**0,55 PER CENTO**
- 3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013**:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
  - b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013** ;
- 5) di dare atto che non viene esercitata la facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard da applicarsi agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, e pertanto sugli stessi verrà applicata l'aliquota dello **0,76 per cento** (aliquota standard fissata dallo Stato per effetto delle riserve del gettito IMU);
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 21 del 29/03/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it) entro i termini e con le modalità stabiliti dall'art.13 comma 13-bis del D.L. n° 201 del 2011; con separata, palese votazione avente seguente risultato: -presenti 14 - votanti 11 - astenuti 3 (Toniutti, Moschitz G e Lazzarini) - fav. 11 dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle norme in vigore.